

Doc. XXIII  
n. 1

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE  
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

*(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 99)*

*(composta dai senatori: Morra, Presidente, Bellanova, Caliendo, Campagna, Corrado, Endrizzi, Faggi, Garavini, Giarrusso, Grasso, Iannone, Lannutti, Lonardo, Mangialavori, Mirabelli, Montani, Marco Pellegrini, Pepe, Saccone, Solinas, Vicepresidente, Stancanelli, Steger, Sudano, Urraro e Vitali; e dai deputati: Davide Aiello, Piera Aiello, Ascari, Baldino, Bartolozzi, Cantalamessa, Caso, Dara, Ferro, Segretario, Lattanzio, Lupi, Miceli, Migliorino, Nesci, Orlando, Palazzotto, Paolini, Pellicani, Pentangelo, Pretto, Salafia, Santelli, Vicepresidente, Tonelli, Segretario, Verini e Zanettin)*

**RELAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE DELLE  
LISTE DELLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI  
EUROPEE, POLITICHE, REGIONALI, COMUNALI E  
CIRCOSCRIZIONALI**

*Approvata dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2019*

**(Relatori: senatore MORRA e deputato NESCI)**

*Comunicata alle Presidenze il 16 aprile 2019  
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99*





Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Il Presidente

Roma, 16 aprile 2019  
Prot. n. 470/CommAnt

Illustre Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge 7 agosto 2018, n. 99, la relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2019.

Con i migliori saluti.

Nicola Morra

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

On. Roberto FICO  
Presidente della Camera dei deputati  
SEDE



**INDICE**

1. Premessa .....	<i>Pag.</i>	7
2. Il codice e l'attività di controllo, secondo la legge istitutiva della Commissione .....	»	10
3. La genesi storica del codice di autoregolamentazione e il quadro normativo in tema di cause ostative alla candidabilità .....	»	10
4. La nuova versione del codice .....	»	12
5. Il testo normativo su cui ha deliberato la Commissione ..	»	15
Appendice - codice di autoregolamentazione: testo approvato il 23 settembre 2014 e testo approvato il 27 marzo 2019 ..	»	19



## RELAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE DELLE LISTE DELLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE, REGIONALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

### 1. Premessa

La Commissione parlamentare Antimafia ha ritenuto di avviare sin dalla propria costituzione l'esame di possibili proposte modificative del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali. L'analisi e il dibattito in Commissione si sono svolti di pari passo con lo svolgimento dell'attività di controllo che ha riguardato le elezioni per il rinnovo dei Consigli e delle Giunte regionali in Abruzzo, in Sardegna e in Basilicata.

Proprio alla luce di tali esperienze che hanno visto la Commissione cimentarsi nell'attività di controllo, sono emerse talune evidenze che attengono al procedimento sotteso a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), della legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Oltre alle novità di merito concernenti la proposta di autoregolamentazione che impegna i partiti politici, su cui ci si soffermerà diffusamente di seguito, occorre dunque delineare alcune sintetiche considerazioni di metodo. In primo luogo, sembra potersi affermare che il codice ha determinato una modifica della sensibilità collettiva in merito ad alcuni presupposti minimi per la candidabilità. Ne è derivata, non a caso, una minore frequenza di candidature avanzate in violazione dei criteri del codice. Dunque, ancorché permangano incoerenze e scelte adottate in spregio delle regole sottoscritte con il codice, se ne deve trarre la conferma circa una significativa forza dissuasiva svolta dall'accordo sottoscritto dalle parti politiche nel 2014.

Il procedimento cui fa riferimento la legge istitutiva è complesso, presupponendo esso la leale collaborazione con le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, con le procure competenti alla conservazione del casellario giudiziale, nonché con le Presidenze di Tribunale e di Corte d'Appello nei territori in cui si dà luogo al rinnovo degli organi rappresentativi. Si pone, peraltro, un tema che ha riguardo ai tempi necessari ad ottenere il complesso delle liste di candidati, a trasmetterle alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e infine, una volta ricevute le relazioni concernenti i nominativi per i quali è in corso un procedimento penale rilevante ai sensi del codice o risulta una pronuncia non definitiva di condanna, ad acquisire i singoli atti giudiziari. Quest'ultima fase è assolutamente neces-

saria per accertare la sussistenza di eventuali cause ostative alla candidatura.

Questa complessa sequela di atti deve trovare compimento nel termine che intercorre tra la data ultima di presentazione delle liste elettorali e quella in cui ha luogo l'apertura dei seggi. Tale termine risulta indisponibile e rende forzatamente compresse, per non dire convulse, le procedure di controllo. Nonostante ciò, la Commissione è riuscita a compiere tutti gli atti integranti la procedura di controllo anche se, non di rado, ha concluso i lavori nei giorni immediatamente antecedenti la celebrazione delle elezioni.

Il tema si collega a quello, assai dibattuto in Commissione, del metodo con il quale vengono resi noti gli esiti dell'attività di scrutinio operata dalla Commissione sulle liste.

Un profilo di dubbio concerne il fatto che rendere ostensibili i nominativi dei candidati, sui quali gravano condizioni ostative alla candidabilità, rischia di essere scarsamente effettivo, quando accada in tempi ravvicinatissimi rispetto all'apertura dei seggi. Si tratta di una notazione certamente condivisibile, tanto più che l'esperienza di questi primi mesi di XVIII legislatura ha confermato come la comunicazione pubblica circa i nominativi sui quali gravi una causa di ostatività alla candidatura sortisca effetti relativamente labili proprio perché effettuata nell'immediatezza delle elezioni.

Questa osservazione sfocia nel più ampio dibattito relativo alle tecniche con cui sostenere l'effettività della sanzione irrogata allorché la Commissione si imbatte in candidati inseriti nelle liste, in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione. È chiaro che si tratta di una forza dissuasiva fondata sulla riprovazione pubblica o politica delle candidature presentate in spregio al disposto codicistico. Tuttavia quello della comunicazione e dei suoi effetti successivi all'accertamento di una violazione del codice è un tema sul quale si può tornare solo per sommi capi, atteso anche che la dottrina si è esercitata analiticamente sul delicato complesso delle cause di incandidabilità, originarie o sopravvenute, che vanno ormai allargandosi, per la verità in modo per lo più asistemico, nell'ordinamento italiano.

A questo riguardo vi è comunque una positiva certezza, e cioè che la Commissione, nel procedere ai controlli sulle liste, è chiamata a evidenziare le possibili cause di incandidabilità discendenti dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, così come quelle invece direttamente derivanti dalla disciplina del codice di autoregolamentazione di cui qui si propongono l'integrazione e la modifica. Deve pertanto rimanere chiara la differenza di presupposti giuridici e di effetti delle due condizioni. Infatti, se da un lato è richiesta dalla legge una sentenza di accertamento della responsabilità penale, ancorché non definitiva, ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione può risultare rilevante anche solo il rinvio a giudizio.

Ai fini di questa relazione rileva del pari chiarire che tale impostazione non è stata intaccata nella proposta di modifica avanzata dalla Com-



missione inquirente. Essa resta il frutto dei lavori svolti dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta antimafia, tanto che la Commissione, nell'attuale composizione, ha introdotto incisive modifiche integrative delle cause ostative alla candidabilità contemplate dal codice, alla luce dei principi che seguono. In linea generale, già muovendo dal documento di indirizzo sulle linee guida dell'inchiesta parlamentare, approvato all'unanimità da parte della Commissione, è risultata condivisa l'esigenza di preservare l'aderenza delle disposizioni del codice alle scelte di politica criminale e di repressione dei fenomeni di delinquenza organizzata introdotte in sede legislativa nel corso del tempo. A questa esigenza di preservare l'adattività del codice di autoregolamentazione se ne aggiunge un'altra, che è quella di elaborare norme il più possibile inequivoche, che non lascino margini di apprezzamento discrezionale in sede di accertamento alla Commissione. Quale ulteriore elemento di riflessione sul metodo, infine, la Commissione di inchiesta condivide l'opportunità di analizzare a fondo il rapporto tra lo scioglimento dei collegi elettivi sul territorio e le eventuali condizioni di incandidabilità che dovessero discendere in capo ai soggetti coinvolti, anche indirettamente, nei provvedimenti dissolutivi. Infatti, alla luce dei lavori espletati nell'ultimo quadrimestre, resta confermato che la procedura dissolutiva dei consigli comunali, provinciali e regionali, solo con molte difficoltà applicative può essere considerata quale causa ostativa all'inserimento nelle liste elettorali. È per il momento opportuno lasciare quest'ultimo profilo nel novero delle questioni ancora aperte e sulle quali eventuali miglioramenti della disciplina potranno essere elaborati nel corso dei lavori dell'istituendo Comitato che sarà chiamato ad occuparsi di tale delicata questione.

Vi è infine una linea di indirizzo per il contrasto alla criminalità organizzata che ha ispirato queste modifiche apportate al codice. Si tratta, infatti, di aver piena consapevolezza di quanto cangiante e camaleontico è il fenomeno malavitoso in Italia. Esso si serve di strumenti variegati e si adatta al compimento di condotte criminali sempre diverse, secondo il bisogno, la convenienza, l'opportunità e l'esperienza. Ecco perché l'arcipelago dei reati sentinella che debbono sconsigliare o persino vietare la candidabilità merita di essere completato ed esteso, proprio in riferimento a quelle condotte di frequente impiegate, quali reati-mezzo per supportare, alimentare o favorire i sodalizi criminali. Si tratta, in effetti, di fattispecie incriminatrici che l'esperienza giudiziaria recente ha individuato come sicuri segnali della pericolosità degli insediamenti mafiosi. Le associazioni criminali ricorrono sempre più spesso a condotte che mirano all'occultamento di ingenti patrimoni, così come tendono a condizionare l'operato delle pubbliche amministrazioni, nei modi più vari e striscianti. Ne deriva l'esigenza improcrastinabile di escludere dalle liste elettorali, o quantomeno di segnalare, quei nominativi che abbiano commesso questi reati satelliti sui quali il legislatore è di recente intervenuto; e ciò proprio per sterilizzare le liste elettorali dalla presenza di candidati raggiunti da puntuali indici di pericolosità e di potenziale vicinanza con le compagini di criminalità mafiose.

## **2. Il codice e l'attività di controllo, secondo la legge istitutiva della Commissione**

L'articolo 1, comma 1, lettera *i*), della legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con formula chiara, affida alla Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso».

L'articolo 1, comma 1, lettera *u*), della medesima legge ha altresì affidato alla Commissione il compito di «svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali».

Il comma 3 del citato articolo 1 della medesima legge prevede che «ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera *i*), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma *2-bis*, del codice di procedura penale».

## **3. La genesi storica del codice di autoregolamentazione e il quadro normativo in tema di cause ostative alla candidabilità**

La presente deliberazione si colloca in un solco di continuità con la scelta già effettuata nel corso delle precedenti legislature. Vanno qui ricordate: la Relazione illustrativa per un codice di autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei candidati alle elezioni politiche e amministrative, comprendente il testo predisposto per il suddetto codice (Doc. XXIII, n. 30, X legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari nella seduta del 23 gennaio 1991); la Relazione sulla designa-

zione dei candidati alle elezioni amministrative (Doc. XXIII, n. 1, XV legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007); la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (Doc. XXIII, n. 1, XVI legislatura, approvata dalla Commissione il 18 febbraio 2010) e la citata Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali (Doc. XXIII, n. 3, XVII legislatura, approvata dalla Commissione il 23 settembre 2014).

È poi stato emanato, con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale testo unico prevede cause di incandidabilità, oltre che di sospensione e decadenza, alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per specifiche ipotesi di reato ivi indicate, che siano stati sottoposti a misure di prevenzione e all'applicazione di misure coercitive, operando una diversificazione tra le ipotesi di incandidabilità alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento nazionale (articolo 1) e del Parlamento europeo (articolo 4), di incandidabilità alle cariche elettive regionali (articolo 7) e di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (articolo 10).

Sono inoltre state promulgate, tra le altre, la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»; la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»; è stato altresì emanato il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103»; da ultimo, è entrata in vigore la legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate». Infine è stata promulgata la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di tra-

sparenza dei partiti e movimenti politici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2019, entrata in vigore dal 31 gennaio 2019 ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Anche alla luce di tali rilevanti modifiche normative, la Commissione ha ritenuto opportuno ritornare sulla materia, proponendo che la soglia di autotutela da parte dei partiti e dei movimenti politici contro il rischio di inquinamento delle liste elettorali possa essere ulteriormente elevata.

#### **4. La nuova versione del codice**

Il codice, come risultante dalle integrazioni e modificazioni approvate, amplia pertanto il novero delle fattispecie considerate ostative alla candidatura a qualsiasi carica elettiva pubblica; conferma la necessità di anticipare il livello di attenzione alla fase del decreto che dispone il giudizio o della citazione diretta a giudizio; prevede l'incandidabilità a seguito di pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, estendendo a tutte le competizioni elettorali la causa di incandidabilità già prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le sole elezioni degli enti locali.

Il codice anticipa la fase di incandidabilità all'atto dell'emanazione del decreto di applicazione della misura personale o patrimoniale; introduce come condizione ostativa alla candidabilità la condanna in primo grado, ancorché non definitiva, per danno erariale quale conseguenza di reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva.

Viene prevista l'incandidabilità dei soggetti destinatari di provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso ai sensi dell'articolo 663 c.p.p. o comunque di più sentenze o decreti penali di condanna quando le pene per delitti non colposi, consumati o tentati, cumulate fra loro superino il limite di quattro anni.

Si è ritenuto di individuare una pena superiore a quattro anni in quanto tale è la soglia entro la quale il condannato può ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali in base alla disposizione di cui all'articolo 47, comma 3-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Infatti, quando il cumulo di pena sia pari o inferiore ai quattro anni, l'esecuzione della pena può avvenire senza restrizioni di tipo detentivo previa ulteriore verifica del comportamento tenuto dal condannato nell'anno precedente. In ogni caso, superati i quattro anni di pene concorrenti, è preclusa la valutazione sull'idoneità dell'affidamento in prova ai servizi sociali ai fini della capacità rieducativa ma soprattutto della prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.

La rilevanza di questo parametro è stata ribadita di recente dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 41 del 6 febbraio 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 5, c.p.p.,

nella parte in cui prevede che vada disposta l'esecuzione delle pene anche cumulate nei limiti di tre anni e non di quattro anni, per consentire al condannato di richiedere l'affidamento in prova prima di essere eventualmente sottoposto a restrizione.

Ai fini della formulazione di un codice di autoregolamentazione si è scelta, come criterio certo e razionale, la soglia di pene inflitte al di sopra della quale il legislatore fa discendere una presunzione di pericolosità del condannato incompatibile con misure alternative non detentive.

Per le finalità del predetto codice non potrà, quindi, assumere rilevanza il calcolo sulla pena residua da espiare (di cui invece in sede di esecuzione di pena si deve tenere conto) e, di conseguenza, il calcolo complessivo dei quattro anni andrà effettuato sulle pene inflitte per reati non colposi, consumati o tentati, risultanti dal casellario giudiziale.

Invero, la commissione di più delitti comportanti, con condanne definitive, una pena complessivamente superiore a quattro anni desta particolare allarme in quanto indicativa di pericolosità sociale concreta, rivelatrice di scelte criminali radicate e reiterate nel tempo da parte di soggetti, già sanzionati penalmente, recidivi o comunque adusi ad attività illecite, ferma restando la previsione di incandidabilità disciplinata dalla cosiddetta «legge Severino».

Nel cumulo, tuttavia, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati:

*a)* art. 595 c.p. (diffamazione);

*b)* artt. 2 e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta «legge Mancino», - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa); artt. 604-*bis* (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-*ter* c.p. (aggravante), introdotti dall'art. 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (che ha abrogato l'art. 3 della legge Mancino e l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, richiamato dalla legge Mancino).

La maggioranza in Commissione si è orientata per l'introduzione di tali puntuali esclusioni in ragione della natura dei reati di opinione, che non si ritiene debbano sortire effetti ai fini della candidabilità. Infatti, per quanto possano ritenersi riprovevoli le manifestazioni che istigano all'odio razziale e alla discriminazione, le si ritiene estranee alla logica di insieme che la Commissione è chiamata a seguire ai sensi della competenza attribuitale dalla legge istitutiva. Ulteriori rilievi di ordine generale militano nel senso dell'esclusione di tali fattispecie delittuose, tanto più che esse vengono espunte ai fini del solo computo della sanzione irrogata in seguito al cumulo di più illeciti penali accertati in capo allo stesso soggetto. Non può essere trascurato, peraltro, che le fattispecie incriminatrici escluse ai fini del calcolo del cumulo sono del tutto estranee alla sfera dei

reati satellite, indici di una possibile aderenza con le associazioni criminali di tipo mafioso.

Analoghe considerazioni valgono, peraltro, con riguardo all'esclusione del reato di diffamazione da quelli rilevanti ai fini del calcolo della soglia sanzionatoria cumulata; non va infatti dimenticato che, sebbene sia il delitto che presidia l'onorabilità del singolo dagli indebiti ed illeciti attacchi portati dai terzi, la condotta diffamatoria si caratterizza pur sempre per essere il più classico dei limiti oggettivi penali alla manifestazione libera del proprio pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione.

Per ragioni di coerenza e completezza che risultano evidenti, in linea con il nuovo articolo 32-*quater* c.p., come sostituito dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che estende i casi in cui la sentenza di condanna comporta la sanzione accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, si prevede l'incandidabilità altresì dei soggetti che siano stati colpiti da tale sanzione accessoria, comportando essa una presunzione di inaffidabilità altresì rispetto al servizio in favore della cosa pubblica.

Si afferma, inoltre, l'incandidabilità in ogni competizione elettorale, quanto meno per una tornata elettorale, di coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco o di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. In tal senso si anticipa il livello di attenzione dalla fase della condanna definitiva, prevista dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, alla fase del decreto che dispone il giudizio, aderendo sul punto ai codici di autoregolamentazione approvati nella XVI legislatura e nella XVII legislatura.

Si estende così il novero di reati ostativi alla candidabilità anche a fattispecie che nelle più recenti innovazioni legislative sono state ritenute particolarmente allarmanti o che costituiscono illeciti-spia di più complesse attività criminali: tra queste rilevano i reati di «caporalato», la tratta delle persone, l'autoriciclaggio, i reati di bancarotta fraudolenta, ma anche i reati di false comunicazioni sociali (come riformati dalla legge 27 maggio 2015, n. 69) e quelli di corruzione tra privati (come riformati dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), fattispecie queste per le quali, con riforme intervenute in tempi diversi, è stata soppressa la condizione di procedibilità a querela, così formulando un giudizio di più elevato disvalore sociale.

La politica è così chiamata ad assumere il ruolo centrale di garante anticipato della collettività, già nella fase di individuazione dei candidati, contro il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata in qualunque Assemblea elettiva.

Il codice di autoregolamentazione qui proposto intende impegnare i partiti e i movimenti politici affinché non vengano candidati soggetti che risultano coinvolti in reati – consumati o tentati – di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e in altre gravi condotte. In questo ambito la Commissione ha ritenuto di anticipare la soglia di allerta, come sopra indicato, con riferimento alle più gravi fattispe-

cie di reato, ferma restando, naturalmente, la previsione di incandidabilità contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna.

Il presente codice è soggetto ad adesione volontaria e la mancata osservanza delle disposizioni o anche la semplice mancata adesione allo stesso non dà luogo a sanzioni giuridicamente suscettibili di esecutività; semmai comporta una valutazione di carattere strettamente etico e politico nei confronti dei partiti, delle formazioni politiche e dei movimenti, nonché delle liste civiche collegate che contravvengano alle disposizioni del codice.

La Commissione reputa necessario verificare la rispondenza della composizione delle liste elettorali alle prescrizioni del presente codice, nei confronti di chi vi aderisce, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva.

## **5. Il testo normativo su cui ha deliberato la Commissione**

La Commissione, pertanto, nel richiamare e condividere il lavoro svolto nel corso di precedenti legislature, anche in presenza di diverse maggioranze parlamentari, propone il seguente:

### **CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE**

#### **ARTICOLO 1.**

1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati, consumati o tentati:

- a) delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqüies*, del codice di procedura penale;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione che integrano le seguenti fattispecie: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti di cui all'art. 322-*bis* c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate; violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.); astensione dagli incanti (art. 354 c.p.); inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- c) assistenza agli associati (art. 418 c.p.);
- d) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 391-*bis* c.p.);
- e) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- f) tratta di persone (art. 601 c.p.);
- g) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- h) estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.);
- i) riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.);
- l) trasferimento fraudolento di valori (già art. 12-*quinqüies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 512-*bis* c.p.);
- m) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o ai sensi della previgente legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale (art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646; art. 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
- n) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ora art. 452-*quaterdecies* c.p.); disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- o) bancarotta fraudolenta (art. 216 e art. 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267); false comunicazioni sociali, purché i fatti non siano di lieve entità ai sensi dell'art. 2621-*bis* c.c. (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- p) corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);



q) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 416-*bis*.1 del codice penale, già art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato e integrato;

b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo;

d) sia stato emesso provvedimento di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 c.p.p., quando la pena indicata nel cumulo per delitti, consumati o tentati, non colposi sia superiore a quattro anni, o comunque siano state emesse nei confronti dello stesso soggetto più condanne irrevocabili per reati, consumati o tentati, non colposi a pene che cumulate superino i quattro anni. Nel cumulo, comunque inteso ai sensi del periodo precedente, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati:

1) diffamazione (art. 595 c.p.);

2) manifestazione esteriore od ostentazione, in pubbliche riunioni, di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-*bis* c.p., già art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205); propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p., già art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654), anche aggravato ai sensi dell'art. 604-*ter* c.p., già art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

e) sia stata emessa una sentenza di condanna, anche non definitiva, che importi, quale sanzione accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

## ARTICOLO 2.

Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonché dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni.

## ARTICOLO 3.

I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'art. 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo art. 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al presente codice di autoregolamentazione.

## ARTICOLO 4.

La Commissione, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.

**CODICE  
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE**

**Testo approvato il 23 settembre 2014  
(XVII Legislatura)**

Art. 1.

1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, **ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali**; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati:

*a)* delitti **consumati o tentati** di cui all'art. 51, comma *3-bis e 3-quater* del codice di procedura penale;

*b)* delitti consumati o tentati così specificati: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

**CODICE  
DI AUTOREGOLAMENTAZIONE**

**Testo approvato il 27 marzo 2019**

Art. 1.

1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati, **consumati o tentati**:

*a)* delitti di cui all'art. 51, **commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies**, del codice di procedura penale;

*b)* delitti **contro la pubblica amministrazione che integrano le seguenti fattispecie**: concussione (art. 317 c.p.); corruzione

(Segue: *Testo approvato il 23 settembre 2014*  
(XVII Legislatura))

corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti di cui all'art. 322-*bis* c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate;

*c)* agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 391-*bis* c.p.);

*d)* scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);

*e)* estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.);

*f)* riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);

*g)* fraudolento trasferimento di valori (art. 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n. 356;

(Segue: *Testo approvato il 27 marzo 2019*)

per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti di cui all'art. 322-*bis* c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate; **violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti** (art. 338 c.p.); **traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.); **turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.); **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-*bis* c.p.); **astensione dagli incanti** (art. 354 c.p.); **inadempimento di contratti di pubbliche forniture** (art. 355 c.p.); **frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.);

*c)* assistenza agli associati (art. 418 c.p.);

*d)* *identica*;

*e)* *identica*;

*f)* **tratta di persone** (art. 601 c.p.);

*g)* **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-*bis* c.p.);

*h)* *identica*;

*i)* riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); **autoriciclaggio** (art. 648-*ter.1* c.p.);

*l)* trasferimento fraudolento di valori (**già** art. 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, **con modificazioni, dalla** legge 7 agosto 1992, n. 356, **ora art. 512-*bis* c.p.**);

(Segue: *Testo approvato il 23 settembre 2014*  
(XVII Legislatura))

*h)* omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (**Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136**), nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale (**associazioni di tipo mafioso anche straniere**);

*i)* attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni);

*j)* delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì, a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra

(Segue: *Testo approvato il 27 marzo 2019*)

*m)* omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, **o ai sensi della previgente legge 31 maggio 1965, n. 575**, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale (**art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646; art. 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**);

*n)* attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (**già** art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, **ora art. 452-*quaterdecies* c.p.**); **disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)**;

*o)* bancarotta fraudolenta (art. 216 e art. 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267); **false comunicazioni sociali, purché i fatti non siano di lieve entità ai sensi dell'art. 2621-*bis* c.c. (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**;

*p)* **corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)**;

*q)* delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'**art. 416-*bis*.1 del codice penale, già** art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato il 23 settembre 2014*  
(*XVII Legislatura*))

una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato e integrato;

b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo.

(Segue: *Testo approvato il 27 marzo 2019*)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

**d) sia stato emesso provvedimento di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 c.p.p., quando la pena indicata nel cumulo per delitti, consumati o tentati, non colposi sia superiore a quattro anni, o comunque siano state emesse nei confronti dello stesso soggetto più condanne irrevocabili per reati, consumati o tentati, non colposi a pene che cumulate superino i quattro anni. Nel cumulo, comunque inteso ai sensi del periodo precedente, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati:**

**1) diffamazione (art. 595 c.p.);**

**2) manifestazione esteriore od ostentazione, in pubbliche riunioni, di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis c.p., già art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205); propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p., già art. 3 della legge 13**

(Segue: *Testo approvato il 23 settembre 2014*  
(*XVII Legislatura*))

Art. 2.

Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonché dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni.

Art. 3.

I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'art. 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo art. 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al presente codice di autoregolamentazione.

Art. 4.

La Commissione, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.

(Segue: *Testo approvato il 27 marzo 2019*)

ottobre 1975, n. 654), anche aggravato ai sensi dell'art. 604-ter c.p., già art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

*e) sia stata emessa una sentenza di condanna, anche non definitiva, che imponga, quale sanzione accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

Art. 2.

*Identico*

Art. 3.

*Identico*

Art. 4.

*Identico*

